

Coordinamento del Contenzioso Europeo Ex art. 42 Legge n. 234/2012				
Anno 2015				
Data Riunione	Cause in Discussione		Interventi	Materie trattate
	Italiane	Straniere		
4 Agosto 2015	4	3	7	Energia, economia, appalti, fiscalità e dogane
8 Settembre 2015	4	-	4	Giustizia e diritti fondamentali, appalti, concessioni, libera circolazione delle persone, libera prestazione di servizi
17 Settembre 2015	1	-	1	Giustizia e diritti fondamentali, richiesta di ricorso di annullamento ex art. 263 TFUE
2 Ottobre 2015	4	2	6	Fiscalità e dogane, libera prestazione di servizi, appalti,
14 Ottobre 2015	1	3	2	Fiscalità e dogane, libera prestazione di servizi
23 Ottobre 2015	3	4	6	Lavoro e politiche sociali, giustizia e diritti fondamentali, fiscalità e dogane, libera prestazione di servizi, appalti
29 Ottobre 2015	-	1	1	Intervento del Governo italiano inerente il ricorso presentato dalla Commissione per l'annullamento della decisione del Consiglio del 7 maggio 2015 che autorizza l'avvio di negoziati per la ratifica dell'Accordo di Lisbona riveduto (cd. Atto di Ginevra) sulle denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche per quanto riguarda materie di competenza dell'Unione europea
5 Novembre 2015	1	6	1	Dati personali, fiscalità e dogane, libera circolazione delle persone, libera prestazione di servizi, giustizia e diritti fondamentali
19 Novembre 2015	-	1	1	Intervento nella richiesta di parere della Commissione UE sulla conclusione dell'accordo di libero scambio UE-SINGAPORE
27 Novembre 2015	1	3	2	Ambiente, economia, fiscalità e dogane, libera circolazione delle persone, lavoro e politiche sociali
16 Dicembre 2015	1	8	3	Appalti, trasporti, giustizia e diritti fondamentali
totale	20 (51)	31 (51)	34	

CAPITOLO 4

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

4.1 Legge europea, legge di delegazione europea

Come noto, l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 ha introdotto l'importante novità dello sdoppiamento della legge comunitaria con i due disegni di legge di delegazione europea e legge europea. Nella prima sono contenute le deleghe legislative volte unicamente all'attuazione degli atti legislativi europei o le deleghe legislative per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. Nella seconda sono contenute, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Nel 2015, in attuazione della legge n. 234 del 2012, sono state emanate la legge 9 luglio 2015, n. 114 - legge di delegazione europea 2014 e la legge 29 luglio 2015, n. 115 - legge europea 2014; inoltre si è dato avvio alla predisposizione dei disegni di legge di delegazione europea 2015 ed europea 2015.

Legge 29 luglio 2015, n. 115 - legge europea 2014

La legge europea 2014 (legge 3 agosto 2015, n. 115, entrata in vigore il 18 agosto 2015) ha avuto un iter di approvazione abbastanza celere, durato complessivamente 222 giorni (dall'approvazione preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 24 dicembre 2014, alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 agosto 2015)

Il provvedimento era finalizzato a sanare 14 procedure d'infrazione e 11 casi EU PILOT, oltre a dare attuazione ad una direttiva, il cui termine di recepimento era scaduto il 16 gennaio 2016, e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

La sua entrata in vigore, avvenuta il 18 agosto scorso, ha consentito alla Commissione europea di archiviare, già nel corso del 2015, 3 procedure di infrazione e 6 Casi Eu pilot.

In particolare:

- l'articolo 1, con il quale sono stati rimossi gli ostacoli alla vendita in Italia di decoder digitali fabbricati al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo ma legalmente immessi sul mercato di uno dei paesi dell'UE/SEE, è stato determinante per la chiusura del Caso EU Pilot 6868/14/ENTR, avvenuta il 24 settembre 2015;
- l'articolo 3, concernente la semplificazione del regime autorizzatorio dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, ha portato alla chiusura del Caso EU Pilot 5301/13/CNCT, avvenuta il 9 dicembre 2015.
- l'articolo 6, relativo ai servizi di media audiovisivi, ha consentito di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 1890/11/INSO con riferimento alla pubblicità dei trailer cinematografici. Il Caso è stato archiviato il 29 ottobre 2015;

- l'articolo 7, con il quale è stato abrogato l'obbligo di elezione di domicilio in Italia per i mandatari di brevetti, ha determinato, in data 19 novembre 2015, l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2014/4139, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per aver imposto ai mandatari di brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia.
- l'articolo 11 in materia di patente di guida, in data 8 settembre 2015, ha comportato la chiusura del EU Pilot 7070/14/MOVE relativo alla patente di guida per conducenti disabili in Italia;
- l'articolo 13, in materia di modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE, ha esentato dal pagamento dell'IVA le merci che vengono importate in Italia da un altro Stato membro per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, per essere successivamente rispedite nello Stato committente. L'articolo ha determinato la chiusura del Caso EU pilot 6286/14/TAXU avvenuta il 22 ottobre 2015;
- l'articolo 22 ha introdotto un divieto di commercializzazione riguardante le specie di uccelli vivi protetti dal diritto dell'Unione, non provenienti da allevamenti anche esteri. Tale norma ha consentito di mantenere gli impegni presi dal Governo per la chiusura del Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI;
- l'articolo 23, che ha modificato la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio prevista dal T.U. ambientale, ha determinato in data 19 novembre 2015 l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2123;
- L'articolo 25, con il quale è stata ampliata la possibilità di stoccare all'estero le riserve nazionali di petrolio, ha determinato la chiusura, in data 22 ottobre 2015, della procedura d'infrazione 2015/4014 sullo stoccaggio delle scorte petrolifere.

Per le altre procedure di infrazione e casi Eu pilot contenuti nella legge europea 2014, si attende un riscontro da parte della Commissione europea.

Legge 9 luglio 2015, n. 114 - legge di delegazione europea 2014

La legge europea 2014 (legge 3 agosto 2015, n. 115, entrata in vigore il 18 agosto 2015) ha avuto un iter di approvazione abbastanza celere, durato complessivamente 222 giorni (dall'approvazione preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 24 dicembre 2014, alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 agosto 2015)

Il provvedimento era finalizzato a sanare 14 procedure d'infrazione e 11 casi EU PILOT, oltre a dare attuazione ad una direttiva, il cui termine di recepimento era scaduto il 16 gennaio 2016, e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

La sua entrata in vigore, avvenuta il 18 agosto scorso, ha consentito alla Commissione europea di archiviare, già nel corso del 2015, 3 procedure di infrazione e 6 Casi Eu pilot.

In particolare:

- l'articolo 1, con il quale sono stati rimossi gli ostacoli alla vendita in Italia di decoder digitali fabbricati al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo ma legalmente immessi sul mercato di uno dei paesi dell'UE/SEE, è stato determinante per la chiusura del Caso EU Pilot 6868/14/ENTR, avvenuta il 24 settembre 2015;
- l'articolo 3, concernente la semplificazione del regime autorizzatorio dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, ha portato alla chiusura del Caso EU Pilot 5301/13/CNCT, avvenuta il 9 dicembre 2015.

- l'articolo 6, relativo ai servizi di media audiovisivi, ha consentito di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 1890/11/INSO con riferimento alla pubblicità dei trailer cinematografici. Il Caso è stato archiviato il 29 ottobre 2015;
- l'articolo 7, con il quale è stato abrogato l'obbligo di elezione di domicilio in Italia per i mandatari di brevetti, ha determinato, in data 19 novembre 2015, l'archiviazione della procedura d'infrazione n. 2014/4139, allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per aver imposto ai mandatari di brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia.
- l'articolo 11 in materia di patente di guida, in data 8 settembre 2015, ha comportato la chiusura del EU Pilot 7070/14/MOVE relativo alla patente di guida per conducenti disabili in Italia;
- l'articolo 13, in materia di modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE, ha esentato dal pagamento dell'IVA le merci che vengono importate in Italia da un altro Stato membro per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, per essere successivamente rispedite nello Stato committente. L'articolo ha determinato la chiusura del Caso EU pilot 6286/14/TAXU avvenuta il 22 ottobre 2015;
- l'articolo 22 ha introdotto un divieto di commercializzazione riguardante le specie di uccelli vivi protetti dal diritto dell'Unione, non provenienti da allevamenti anche esteri. Tale norma ha consentito di mantenere gli impegni presi dal Governo per la chiusura del Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI;
- l'articolo 23, che ha modificato la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio prevista dal T.U. ambientale, ha determinato in data 19 novembre 2015 l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2123;
- L'articolo 25, con il quale è stata ampliata la possibilità di stoccare all'estero le riserve nazionali di petrolio, ha determinando la chiusura, in data 22 ottobre 2015, della procedura d'infrazione 2015/4014 sullo stoccaggio delle scorte petrolifere.

Per le altre procedure di infrazione e casi Eu pilot contenuti nella legge europea 2014, si attende un riscontro da parte della Commissione europea.

Legge 9 luglio 2015, n. 114 - legge di delegazione europea 2014

Il disegno di legge di delegazione europea 2014 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 30 luglio 2014 e, successivamente all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2014. In accoglimento di osservazioni formulate dal Quirinale il provvedimento è stato ulteriormente modificato; ciò ha comportato una presa d'atto da parte del Consiglio dei ministri che si è tenuta in data 15 gennaio 2015.

Il disegno di legge è stato presentato, in data 5 febbraio 2015, alle Camere. Il percorso parlamentare, iniziato dal Senato della Repubblica si è concluso alla Camera dei deputati dove è stato definitivamente approvato il 2 luglio 2015. La legge 9 luglio 2015, n. 114 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015.

Nella legge sono contenute le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dalla data di

presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2013 secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).

In particolare, la legge di delegazione europea 2014 si compone di 21 articoli e di 2 allegati. Negli allegati A e B sono contenute complessivamente 58 direttive, 1 in allegato A e 57 in allegato B, per le quali è conferita delega legislativa. Per le sole direttive contenute nell'allegato B, come di consueto, è previsto l'esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Al pari delle precedenti leggi di delegazione, alla legge di delegazione europea 2014 continua ad applicarsi il meccanismo di calcolo della delega legislativa previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 nell'originaria formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Pertanto, la scadenza del termine per l'esercizio della delega è calcolata anticipandola di due mesi rispetto al termine di recepimento fissato dalle singole direttive.

L'articolo 1 richiama, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio della delega, i relativi articoli della citata legge n. 234 del 2012.

Nell'articolo 3 è contenuta una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. In ragione della netta diversità dei sistemi nazionali, non esistendo una normativa europea per le sanzioni, i regolamenti e le direttive demandano agli Stati membri la predisposizione dell'apparato sanzionatorio per la violazione della disciplina in essi contenuta.

La legge di delegazione europea 2014 contiene, tra le altre, deleghe per il recepimento di direttive molto importanti quali quella finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati, tra cui le sigarette elettroniche, sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni; il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi; un pacchetto di direttive che interviene in modo molto significativo e molto ampio sui mercati bancari e finanziari, con la finalità di creare un quadro organico di regolamentazione che abbia diverse finalità: la stabilità e la trasparenza dei mercati, ma anche la tutela dei risparmiatori e degli investitori e la realizzazione dell'Unione bancaria europea; le direttive sull'ordine europeo di indagine penale e sulla fatturazione elettronica degli appalti pubblici; la direttiva sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro o anche quella relativa al risarcimento del danno per violazione delle disposizioni antitrust, nonché quella relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e quella relativa alla possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio.

La legge contiene, inoltre, la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli dell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012;

- regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
- regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

La legge contiene, infine, la delega per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro ex terzo pilastro:

- decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;
- decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;
- decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro;
- decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
- decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie;
- decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
- decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni;
- decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
- decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
- decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

Si riportano di seguito le direttive contenute negli allegati A e B della legge:

Allegato A

2014/111/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015).

(D.Lgs. 12 novembre 2015, n. 190, attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi

emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni, pubblicato nella G.U. 3 dicembre 2015, n. 282)

Allegato B

- 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);
- 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
- 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);
- 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);
- 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);
- 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
- 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);
- 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
- D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, pubblicato nella G.U. 11 gennaio 2016, n. 7);
- 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità

- alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
- 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);
 - 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1o luglio 2015);
 - 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);
 - 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);
 - 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1o giugno 2015);
 - 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
 - 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
 - 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
 - 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
 - 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

- 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);
- 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
- 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1 gennaio 2016);
- 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);
- 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);
- 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
- 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);
- 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);
- 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);
- 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

- 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
- 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
- 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
- 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

(D.lgs 16 novembre 2015, n. 180, attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella G.U. n. 267 del 16-11-2015)

(D.lgs 16 novembre 2015, n. 181, modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella G.U. n. 267 del 16-11-2015)

- 36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

(D.lgs 7 gennaio 2016, n. 2, attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.7 del 11-1-2016)

- 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1o gennaio 2016);
- 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);

- 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

(D.lgs 7 gennaio 2016, n. 2, attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, pubblicato nella G. U. Serie Generale n.7 del 11-1-2016)

- 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);
- 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);
- 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (« regolamento IMI ») (termine di recepimento 18 giugno 2016);
- 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
- 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
- 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
- 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);
- 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);
- 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);
- 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

- 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

(D.lgs 7 gennaio 2016, n. 4, attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 7 del 11-1-2016)

- 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
- 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);
- 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);
- (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);
- (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);
- (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015)

Il Disegno di Legge Europea 2015

Il disegno di legge europea 2015 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2015 e approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri. Il suo iter di approvazione parlamentare comincerà probabilmente nel mese di febbraio 2016.

Il provvedimento è composto da sette Capi e 22 articoli, con i quali si interviene, in particolare, nei seguenti settori:

- libera circolazione delle merci (artt. 1-3);
- libertà prestazioni di servizi e libertà di stabilimento (art. 4-5)
- giustizia (artt. 6-7);
- fiscalità e dogane (artt. 8-14);
- trasporti (artt. 15-16)
- ambiente (art. 17-18);
- energia (art. 19).

Gli articoli 20-21 prevedono talune modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardanti, rispettivamente, il Segretario del CIAE e la procedura di notifica in Commissione europea delle misure con cui le Amministrazioni intendono concedere aiuti di Stato alle imprese.

Sinteticamente, con il provvedimento il Governo intende agevolare la chiusura di: 2 procedure d'infrazione e 9 casi EU Pilot 1 procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato;

Si illustrano di seguito i contenuti del disegno di legge, predisposti secondo la medesima struttura del Trattato su funzionamento dell'Unione europea, in sette capi, oltre a un capo contenente le disposizioni finali.

Il **capo I** contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle merci.

L'articolo 1 concernente l'etichettatura degli oli di oliva, è finalizzato a risolvere il Caso EU pilot 4632/13/AGRI. La norma, in particolare:

- elimina l'obbligo di dare all'indicazione di origine delle miscele di oli di oliva un'evidenza cromatica maggiore rispetto alle altre informazioni da inserire in etichetta;
- disciplina nuovamente le informazioni relative alla data di preferibile consumazione dell'olio.

L'articolo 2, reca disposizioni relative all'etichettatura del miele volte a sanare il Caso EU pilot 7400/15/AGRI. La norma consente ai produttori di miele di altri Stati membri di utilizzare le formule sintetiche previste dalla direttiva 2001/110/CE per l'indicazione della provenienza delle miscele di miele.

L'articolo 3 relativo all'etichettatura degli alimenti, è volto a sanare quella parte del Caso EU pilot 5938/13/SNCO relativa alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-bis, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di informazioni sugli alimenti. La norma in particolare commina sanzioni pecuniarie per la "fallace indicazione" dell'origine di un prodotto solo quando tali informazioni inducono effettivamente in errore il consumatore e rinvia integralmente alla normativa europea sull'indicazione di "origine di un prodotto alimentare".

Il capo II contiene disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

L'articolo 4, volto a sanare la procedura di infrazione 2013/4212 allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE, sostituisce l'obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) di avere la sede legale nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di avere in Italia anche solo una sede operativa.

L'articolo 5, relativo al regime fiscale applicabile alle vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri, è volto a sanare il Caso EU pilot 5571/13/TAXU. La norma parifica il trattamento fiscale di tali vincite a quello applicabile alle vincite conseguite presso le case da gioco nazionali.

Il capo III contiene disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a rafforzare la cooperazione in materia di obbligazioni alimentari richiesta a livello europeo e internazionale dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e dalla Convenzione fatta all'Aja il 23 novembre 2007, mediante il rafforzamento degli strumenti di indagine di cui dispone l'Autorità Centrale (nel caso di specie: l'Ufficio II del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile), per localizzare il debitore o il creditore, ottenere informazioni riguardanti il loro reddito o la loro situazione patrimoniale, compresa l'ubicazione dei beni.

L'articolo 7 reca norme relative al gratuito patrocinio nei giudizi relativi alle obbligazioni alimentari e nei giudizi relativi alla sottrazione internazionale di minori. La norma attua

la Convenzione Aja 2007, ratificata anche dall'Unione europea, e la Convenzione Aja 1980 del Consiglio D'Europa e comporta oneri annuali pari a 189.000 euro, coperti con il Fondo per recepimento del diritto dell'Unione di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012.

Il capo IV contiene disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato.

L'articolo 8, volto a sanare il Caso EU pilot 7192/14/TAXU, esenta dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli da turismo dei cittadini europei che studiano in Italia mantenendo la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione.

L'articolo 9 esenta gli autotrasportatori albanesi che importano merci in Italia dal pagamento del diritto fisso e della tassa di circolazione. L'articolo attua l'Accordo di Associazione e Stabilizzazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

L'articolo 10, finalizzato alla chiusura del Caso EU Pilot 7292/15/TAXU, innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia destinate all'alimentazione.

L'articolo 11 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (c.d. "preparati per risotti"). La norma è finalizzata alla chiusura del Caso EU Pilot 7293/15/TAXU.

L'articolo 12, finalizzato a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante la concessione di agevolazioni fiscali ai consorzi agrari, innalza dal 40% al 50% la quota degli utili netti annuali dei consorzi agrari soggetta a tassazione.

L'articolo 13 introduce la nuova disciplina della "tonnage tax", al fine di adeguare tale regime di aiuti di Stato in favore delle imprese marittime alle condizioni dettate dalla Commissione europea per l'autorizzazione di tale regime (decisione C (2015) 2457 del 13 aprile 2015).

L'articolo 14 attua la Decisione 2009/917/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, individuando l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale.

Il capo V contiene disposizioni in materia di trasporti.

L'articolo 15 consente l'iscrizione nel registro internazionale italiano delle navi di bandiera comunitaria in regime di temporanea dismissione a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti italiani o europei. L'intervento tende ad evitare possibili discriminazioni tra navi di bandiera extracomunitaria e navi di bandiera comunitaria a scapito di queste ultime.

L'articolo 16 introduce nuove disposizioni sanzionatorie di carattere amministrativo per le inosservanze, da parte degli operatori ferroviari, delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), concernenti la sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Il capo VI contiene disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 17, finalizzate alla chiusura del Caso EU pilot 6955/14/ENVI, reca disposizioni in materia di caccia volte a prevedere l'obbligo di annotazione sul tesserino del cacciatore della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta.

L'articolo 18 interviene nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO₂) al fine di sanare definitivamente il Caso EU Pilot 7334/15/CLIM, dopo il recente intervento dell'articolo 24, della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

L'articolo, in particolare:

- disciplina l'autorizzazione allo stoccaggio di CO₂ in una unità idraulica costituita da più siti di stoccaggio comunicanti tra di loro;
- obbliga l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni;
- specifica che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di routine almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico.

Il capo VII contiene disposizioni in materia di energia

L'articolo 19 interviene nuovamente sul "terzo pacchetto energia" per sanare definitivamente la procedura di infrazione 2014/2286, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

In particolare, l'articolo 16:

- dà la possibilità ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa;
- conferisce all'Autorità nazionale di regolazione il potere di comminare sanzioni per la violazione dei regolamenti delegati e degli atti di implementazione del diritto dell'Unione, che non siano a loro volta stati oggetto di deliberazioni dell'Autorità di regolamentazione stessa;
- fornisce una nuova definizione di cliente vulnerabile e di cliente protetto nel settore del gas.

Il capo VIII contiene disposizioni di altra natura.

L'articolo 20 attribuisce al Segretario del CIAE la presidenza del CIAE e del CTV e le connesse attività istruttorie e di sostegno al funzionamento dei suddetti organi.

L'articolo 21 reca modifiche all'articolo 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le "Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato" soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La disposizione delinea una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese in settori diversi da quello agricolo e della pesca.

L'articolo 22 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del presente disegno di legge, fatti salvi gli articoli 7 e 9 relativi, rispettivamente, al gratuito patrocinio e alla esenzioni degli autotrasportatori albanesi.

Il Disegno di legge di delegazione europea 2015

Nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori di predisposizione del disegno di legge di delegazione europea 2015.

Il provvedimento è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 settembre 2015 e, , approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 6 novembre

2015. In sede di firma dell'autorizzazione alla presentazione in Parlamento, la Presidenza della Repubblica ha sollevato dei rilievi che hanno comportato una modifica del provvedimento su cui, pertanto, si è resa necessaria una presa d'atto da parte del Consiglio dei ministri. Il disegno di legge è attualmente in attesa di iniziare il suo iter di approvazione dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dalla data di approvazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

Esso si compone di 14 articoli in cui sono contenute le deleghe legislative per l'attuazione di direttive europee, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, nonché altri atti dell'Unione europea.

Anche nel presente disegno di legge gli articoli 1 e 2 ricalcano l'impianto dei precedenti e, contengono rispettivamente la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B richiamando, relativamente alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative, gli articoli 31 e 32 della n. 234 del 2012 e una delega legislativa biennale al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Occorre sottolineare che a partire dal presente disegno verrà applicato per la prima volta il nuovo calcolo dei termini di delega per l'attuazione delle direttive europee, indicato dal comma 1 del citato articolo 31, recentemente modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge europea 2014. Gli schemi di decreto per il recepimento delle direttive dovranno ora essere adottati dal Governo entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna direttiva europea e non più entro due mesi.

Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti regolamenti europei:

- regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea;
- regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
- regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta;
- regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;
- regolamento (UE) 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Il provvedimento, reca, infine, due ulteriori deleghe: l'una, per l'adeguamento alle disposizioni europee in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti; l'altra, per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.